

# Rapporto aggiuntivo

numero	data	Dipartimento
<b>5411 R agg.</b>	19 gennaio 2005	ISTITUZIONI
Concerne		

## della Commissione legislazione sul messaggio 19 agosto 2003 concernente la modifica del Codice di procedura penale in materia di confisca

Quale complemento al messaggio n. 5411 e al rapporto n. 5411 R concernenti la confisca in via anticipata, la Commissione della legislazione propone le seguenti due modifiche all'art. 163 cpv. 2:

### Aggiunta del termine "distruzione"

L'art. 58 cpv. 2 del codice penale stabilisce che in determinati casi, oltre alla confisca, "il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti".

Per evitare un'interpretazione errata e in contrasto con lo spirito della proposta di modificazione dell'art. 163 CPP, è opportuno indicare nella nuova norma, in modo analogo alla legge federale, che il giudice può decidere la distruzione degli oggetti confiscati.

In questo modo si può facilmente prevenire un'assurda contestazione secondo cui lo Stato non avrebbe diritto di distruggere gli oggetti confiscati.

### Modifica della designazione dell'autorità di ricorso: Corte di cassazione e revisione penale

La modificazione della designazione dell'autorità di ricorso, qui proposta, si fonda su ragioni di sistematica nel codice di procedura penale. Infatti, contro le decisioni del merito del Giudice della Pretura penale è dato ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale. La Camera dei ricorsi penali, sebbene la confisca anticipata sia una decisione di merito, si addiceva piuttosto qualora quale autorità di prima istanza fosse rimasta il Giudice dell'istruzione e dell'arresto.

È opportuno sottolineare che l'art. 163 CPP prevede una procedura più semplice rispetto a quella applicabile per le decisioni ordinarie. Infatti, non è necessario il dibattimento con lettura della sentenza. Per il ricorso è fissato un termine di dieci giorni senza alcuna dichiarazione di ricorso preventiva.

#### Art. 163 cpv. 2 (nuovo)

*<sup>2</sup>Anteriormente al giudizio di merito, il Giudice della Pretura penale decide, sentito l'interessato, sull'istanza motivata del Procuratore pubblico di confisca e **distruzione** degli oggetti, delle sostanze o dei materiali sequestrati, che per loro natura sono soggetti ad alterazione o a corruzione e il cui mantenimento nello stato originario comporta spese importanti o notevoli difficoltà pratiche; contro la decisione del Giudice della Pretura penale è dato ricorso, entro il termine di dieci giorni, alla **Corte di cassazione e revisione penale**.*



La Commissione della legislazione invita pertanto il Gran Consiglio ad approvare l'annesso disegno di legge.

Per la Commissione legislazione:

Felice Dafond, relatore

Bobbià - Duca Widmer - Fiori -

Genazzi - Jelmini - Mellini - Menghetti -

Pantani - Pini - Quadri - Vitta

Disegno di

## **LEGGE**

### **concernente il Codice di procedura penale in materia di confisca; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 19 agosto 2003 n. 5411 del Consiglio di Stato
- visto il rapporto 12 gennaio 2005 n. 5411 R della Commissione della legislazione;
- visto il rapporto aggiuntivo 19 gennaio 2005 n. 5411 R agg. della Commissione della legislazione,

#### **d e c r e t a:**

#### **I.**

Il Codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 è modificato come segue:

#### **Art. 163 cpv. 2, 3 e 4 (nuovi)**

#### **III. Elenco, custodia e confisca anticipata**

<sup>2</sup>Anteriormente al giudizio di merito, il Giudice della Pretura penale decide, sentito l'interessato, sull'istanza motivata del Procuratore pubblico di confisca e distruzione degli oggetti, delle sostanze o dei materiali sequestrati, che per loro natura sono soggetti ad alterazione o a corruzione e il cui mantenimento nello stato originario comporta spese importanti o notevoli difficoltà pratiche; contro la decisione del Giudice della Pretura penale è dato ricorso, entro il termine di dieci giorni, alla Corte di cassazione e revisione penale.

<sup>3</sup>Il Giudice può assumere prove d'ufficio.

<sup>4</sup>Se la sentenza di merito accerta che la confisca era illegittima, ciò che rimane degli oggetti confiscati è restituito agli aventi diritto; in tal caso, la sentenza di merito decide sull'eventuale risarcimento a favore degli interessati in base ai correnti prezzi di mercato applicati, al momento della sentenza, agli oggetti in questione.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.